

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1991

Esenzione del bollo per gli atti giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - La recente legge finanziaria ha introdotto, tra le altre «sorprese» riservate al contribuente, un notevolissimo aumento dell'imposta di bollo. In particolare, per gli atti giudiziari si è passati da lire 3.300 a lire 10.000. Ricordando che fino al decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, l'imposta per tali atti era di lire 700, si rileva che in sostanza dal 1987 ad oggi i costi che il cittadino deve sopportare per una «giustizia» ridotta nella condizione che tutti conosciamo sono aumentati del 1.430 per cento. Non vi è chi non veda l'assurdità degli aumenti specie a fronte di un «servizio» sempre più scadente.

Un disegno di legge che tenda in qualche modo ad attenuare questi aumenti è, per-

tanto, doveroso e giusto e certamente sarà bene accolto da tutti gli operatori del diritto e dai cittadini.

Al riguardo, sembra opportuno - così come avviene con la presente iniziativa parlamentare - proporre una riduzione dell'imposta di bollo per i procedimenti civili di cognizione e di esecuzione davanti il tribunale e l'esenzione dal bollo di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi a processi di competenza pretorile (attualmente sono esenti solo quelli relativi a processi esecutivi di valore inferiore ai 5 milioni di lire), anche in relazione al deposito da effettuare al momento dell'iscrizione a ruolo.

Si propone altresì l'abolizione della co-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siddetta marca scambio, cioè l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi di cui non sia obbligatoria la notifica; per l'effetto viene congruamente alleggerito il già notevole costo delle spese dei giudizi dinnanzi al tribunale e alla corte d'appello (per il pretore ed il conciliatore in materia è già prevista tale esenzione).

Con le su esposte modifiche alla speruata ed inammissibile normativa vigente si vuole, in ultima e preminente analisi, porre riparo ad un «servizio giustizia» che è divenuto sempre più costoso e quindi

praticamente inaccessibile per le categorie economicamente più deboli.

Lo Stato non può scoraggiare il cittadino a rivolgersi agli organi di giustizia e non può continuare a creare e perpetuare una giustizia che operi esclusivamente per i ricchi, così dando luogo ad un'oggettiva incentivazione della mafia e della camorra, che in alcune regioni del nostro Paese già si ergono a dispensatrici di giustizia in sostituzione del giudice.

Per tali considerazioni si ha fiducia che il Parlamento nei tempi brevissimi voglia approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 50.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 100.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte d'appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. I procedimenti davanti al pretore sono esenti dall'imposta».

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente: «Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di cognizione e di esecuzione davanti al pretore; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tabella allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1. Sono infine esenti le copie delle difese, delle memorie, delle comparse e degli altri scritti difensivi di cui non sia obbligatoria la notifica previsti dall'articolo 31 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, così come modificato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59».